



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Monocratico dott.ssa Antonella Dragotto

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel procedimento, n. 2902/2016 R.G., ex art. 702 bis c.p.c. promosso da:

~~RECORRENTE, nato a [redacted] in [redacted] il 16/7/1989, residente in [redacted]~~
~~[redacted]~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Ballerini del Foro di Genova e presso lo stesso domiciliato in Genova, Salita Salvatore Viale n. 5/2;

avverso il provvedimento del Questore di Genova in data 25 gennaio 2016 Cat A12/2016/Imm.Asi con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Commissione Territoriale di Siracusa in data 20 gennaio 2012 (già rinnovato dalla Questura di Genova in data 8/3/2013 e da quella di Torino in data 18 marzo 2014).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, chiedendo la declaratoria da parte del Tribunale di Genova del proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta dal ricorrente; in subordine dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova e la competenza del Tribunale di Catania in ragione dell'impugnazione dell'atto di revoca della Commissione Territoriale di Siracusa; nel merito il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita a mezzo esame del richiedente; sono poi state acquisite ex art. 213 c.p.c. informazioni pervenute sia dalla Questura di Genova che dal Ministero per gli Affari Esteri.

All'esito il Tribunale osserva quanto segue.

Sull'eccezione difetto di giurisdizione.



L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

In proposito occorre innanzitutto chiarire che il ricorso del ████████ è stato proposto, come facilmente si può evincere dal tenore delle formulate conclusioni (*dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento del Questore di Genova qui impugnato e ordinare all'amministrazione di procedere al rilascio del permesso di soggiorno*) contro il provvedimento del Questore di Genova che ha rigettato l'istanza di rinnovo presentata dal richiedente e non, come ventilato dall'Avvocatura di Stato, contro il provvedimento della Commissione Territoriale di Siracusa di data 29 maggio 2015 (notificato all'interessato dalla Questura di Genova in data 3 febbraio 2016) con cui la Commissione, dietro sollecitazione della Questura di Genova, esprimeva " parere contrario in merito al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto il ████████ avrebbe dichiarato alla Commissione stessa, durante il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale tenutosi il 19-20 gennaio 2012 (e conclusosi come detto con il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari) generalità false (cognome al posto del nome e falsa cittadinanza della Costa d'Avorio invece che Maliana). Successivamente egli, sia alla Questura di Torino che a quella di Genova, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, avrebbe infatti presentato un passaporto rilasciato dalle autorità del Mali, attestante la sua cittadinanza di questo paese, e nome e cognome invertiti rispetto a quanto dichiarato alla Commissione.

Ed invero l'art. 11 comma 1 lett. *c ter* del regolamento di attuazione DPR 394/1999 prevedendo che il permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere rilasciato dal Questore nei casi di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1 del Testo Unico, previo parere delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, sancisce chiaramente la possibilità per l'interessato di adire direttamente il Questore, invocando la protezione umanitaria senza necessità di passare dalla Commissione Territoriale (Tribunale di Milano, ordinanza 23 febbraio 2016).

E' dunque evidente che la Questura ha seguito l'iter previsto dall'art. 11 lett. *c ter* sopra ricordato e che proprio di un mero parere, vincolante o meno, si è trattato, e non della revoca del permesso di soggiorno, posto che il provvedimento della Commissione di data 29 maggio 2015 non contiene alcuna statuizione in tal senso.

Tale questione peraltro, come detto sollevata dal Ministero resistente, se potrebbe avere qualche rilievo in ordine alla eccepita incompetenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 19 D.L.vo n. 150/11, nessun rilievo rivestirebbe invece sulla questione di giurisdizione, posto che, in



ogni caso, e cioè sia che si impugnasse un provvedimento di revoca emesso ai sensi dell'art. 18 D.l.vo 251/07, sia che si impugnasse un provvedimento del Questore, sia addirittura nel caso in cui si impugnasse il silenzio del Questore che in ipotesi non si pronunciasse sulla richiesta di rinnovo del permesso (Tribunale di Palermo 10 maggio 2010) - sussisterebbe comunque la giurisdizione del giudice ordinario.

In questo senso si è infatti pronunciata ormai da qualche tempo la Corte di Cassazione che, nel recepire le novità in materia apportate proprio dal D.L.vo n. 251/07, con le ordinanze a Sezioni Unite n. 11535/2009, 19393/2009 e, da ultimo, 5059/2017 ha statuito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nei procedimenti di impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la decisione in merito, nel quadro delineato dall'art. 32 comma 3 D.l.vo 25/08, spetta ormai alla Commissione territoriale competente, mentre al Questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; il tutto in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della CEDU e pertanto non degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può solo demandarsi l'accertamento dei presupposti di fatto posti a base della concessione della protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica.

Tali pronunce chiariscono al di là di ogni possibilità di dubbio che sussiste la giurisdizione dell'AGO in quanto si tratta di diritti soggettivi perfetti e non di interessi legittimi; e che pertanto il Questore può solo verificare che i fatti posti a fondamento della decisione della Commissione (e, qui si aggiunge, dell'AGO in caso di permesso di soggiorno umanitario da questa demandato al Questore) sussistano davvero, o, nel caso del rinnovo, sussistano ancora, fermo restando che la decisione circa l'esistenza o meno del diritto alla protezione spetta all'autorità giudiziaria.

Né si può sostenere che ciò che vale per il rilascio del permesso non valga per il suo rinnovo: infatti si tratta sempre di valutare l'esistenza o meno del diritto alla protezione, diritto che è sempre uguale a se stesso, sia nella domanda di rilascio che in quella di rinnovo, con la sola differenza che mentre nel primo caso occorre valutare se sussistono i presupposti per la protezione umanitaria, nel secondo occorre invece valutare se quei presupposti permangono, così come stabilisce con riguardo alla protezione sussidiaria l'art. 23 D.l.vo 251/07, a mente del quale il permesso di



soggiorno è rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione. In altre parole il Questore può senza dubbio valutare se le condizioni in base alle quali il permesso fu rilasciato permangono, ma questa sua valutazione non vale a degradare il diritto soggettivo perfetto dello straniero a interesse legittimo, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione dell'AGO in merito all'accertamento della permanenza del diritto.

Questione di competenza territoriale

L'eccezione è infondata. Ed invero come detto qui non si è impugnato un provvedimento della Commissione Territoriale di Siracusa il che, ai sensi dell'art. 19 D.L.vo 150/11, potrebbe determinare la competenza territoriale del Tribunale di Catania, ma un provvedimento del Questore di Genova.

Non pare dunque applicabile nel caso che ci occupa l'art. 19 ora indicato ma piuttosto le norme sulla competenza territoriale di cui al codice di procedura civile (le quali determinerebbero la competenza del Tribunale di Roma, visto che convenuto è il Ministero dell'Interno). Tuttavia, vista l'indubbia analogia, si ritiene di applicare alla fattispecie l'art. 20 D.L.vo 150/11 relativo all'impugnazione del diniego del Questore del permesso di soggiorno per motivi familiari che stabilisce la competenza del Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza. Nel nostro caso il Tribunale di Genova, visto che il ricorrente è residente a Genova.

Si aggiunge per completezza che l'evidente vuoto normativo è stato di recente colmato dalla nuova legge n. 46 del 13 aprile 2017 in materia di Protezione Internazionale, il cui art. 4 comma 1 stabilisce che per le controversie di cui all'art. 3 (tra le quali sono annoverate alla lettera d) anche le controversie in materia di protezione umanitaria di cui all'art. 32 comma III D.L.vo n.25/2008) è competente territorialmente la Sezione Specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato. Quando detta norma entrerà in vigore il prossimo agosto il vuoto normativo sarà pertanto colmato e per procedimenti come quello che ci occupa sussisterà indubbiamente la competenza territoriale del Tribunale, sede di Sezione Specializzata, ove ha sede la Questura che ha emanato il provvedimento impugnato.

Esame del merito.

Nel merito il ricorso appare fondato.

Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51c45b0805465a67891fb6cee8aca5b - Firmato Da: DRAGOTTO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 74d9abee9e59af1ea072ef8112323ad



Ed invero il motivo per cui la Questura ha ritenuto di non rinnovare il permesso di soggiorno per motivi umanitari [REDACTED], e cioè perché egli avrebbe dichiarato false generalità (cognome al posto del nome e falsa cittadinanza della Costa d'Avorio invece che Maliana) non sussiste. Innanzitutto per quanto riguarda il nome e cognome invertiti va chiarito che il ricorrente, come risulta dal passaporto e dall'estratto dell'atto di matrimonio si chiama [REDACTED] di cognome e [REDACTED] di nome. E' vero che nelle dichiarazioni resa all'Ufficio Immigrazione di Catania e alla Commissione di Siracusa è indicato [REDACTED] come cognome e [REDACTED] come nome, ma è evidente dalle dichiarazioni rese all'Ufficio Immigrazione che si è trattato di un errore probabilmente dovuto al fatto che il ricorrente, che parla il francese, ha ritenuto che il prenom fosse il cognome (mentre è il nome) e il nom fosse il nome mentre è il cognome. L'errore è evidente laddove si noti che nelle stesse dichiarazioni il padre era indicato come [REDACTED], il che rende chiaro che il vero cognome era [REDACTED] e non [REDACTED].

Quanto alla cittadinanza il ricorrente ha spiegato quanto accaduto. Nel 2012 quando è stato sentito dalla Commissione era in effetti solo cittadino della Repubblica del Costa d'Avorio, dove è nato. Nell'ottobre del 2013, quando era già residente a Genova, con un Titolo di Viaggio per stranieri il cui rilascio la Questura ha confermato (n. 115294 con prima scadenza al 4 marzo 2013 e poi rinnovato fino all'11 aprile 2014 – vedi nota del 28 novembre 2016) si è recato in Mali dove ha contratto matrimonio il 25 ottobre 2013 (vedi atto di matrimonio prodotto sub doc. 3) con cittadina maliana. Dopodiché, in forza del matrimonio contratto, ha richiesto la cittadinanza maliana. Ottenutala, a mezzo ambasciata del Mali a Roma ha richiesto anche il passaporto che ha esibito alla Questura (suscitando i dubbi sulla sua reale nazionalità) in sede di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Tribunale ha accertato presso il Ministero degli Affari esteri che la normativa in vigore in Mali consente di ottenere la cittadinanza maliana immediatamente dopo il matrimonio, e per il solo effetto di questo, il che conferma ulteriormente la versione dei fatti fornita dal richiedente.

In conclusione appaiono del tutto infondate le ragioni che hanno indotto la Questura di Genova a negare a [REDACTED] il rinnovo del permesso di soggiorno. Egli infatti non ha mai dichiarato generalità false, e resta confermato che proviene dal Costa D'Avorio dove è nato a [REDACTED], [REDACTED], come regolarmente dichiarato anche alle autorità Maliane in sede di matrimonio, di richiesta della nuova seconda cittadinanza e di rilascio del nuovo passaporto.



Ciò premesso il richiedente appare meritevole del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerato che è giunto in Italia ormai da sei anni e che durante questo periodo si è ben integrato nel nostro paese, dove lavora a tempo indeterminato percependo un reddito che nel 2015 è stato pari a circa € 10.000 (vedi Cud in atti). E' stata anche documentata l'assenza di pendenze giudiziali e di precedenti penali.

Per quanto riguarda la situazione del paese di provenienza ad oggi in Costa d'Avorio vi è ancora una certa instabilità politica che rende pericoloso il ritorno del richiedente nel suo paese di origine, permanendo ancora le ragioni per cui lo stesso fu ammesso alla protezione umanitaria.

Un'instabilità ancora maggiore ed anzi una situazione di vera e propria guerra civile esiste invece nell'altro paese di cui ricorrente ha la cittadinanza, il Mali, paese comunque in cui egli non ha mai abitato (se non per il breve periodo in cui vi ha contratto matrimonio) e dove difficilmente potrebbe trovare una sistemazione.

Infine è bene osservare che il richiedente, grazie alla normativa vigente, ha potuto soggiornare nel territorio nazionale regolarmente per molti anni e che nonostante la precarietà del soggiorno tale situazione, prolungatasi a dismisura, ha giustamente creato per lui la legittima aspettativa di una permanenza definitiva.

Per tali motivi il provvedimento impugnato emesso dal Questore di Genova in data 25 gennaio 2016 Cat A12/2016/Imm.Asi con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Commissione Territoriale di Siracusa in data 20 gennaio 2012 (già rinnovato dalla Questura di Genova in data 8/3/2013 e da quella di Torino in data 18 marzo 2014) deve essere annullato e disposta la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.l.vo 286/98.

Spese di lite compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, annulla il provvedimento emesso dal Questore di Genova in data 25 gennaio 2016 Cat A12/2016/Imm.Asi con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51c45b0805f485a67891fb6cee8aca5b - Firmato Da: DRAGOTTO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 74d9abee959ef1ea072ef8112323a4



dichiara il diritto del ricorrente al rilascio da parte della Questura di Genova del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.l.vo 286/98.

Dispone la notificazione del presente provvedimento al ricorrente e la sua comunicazione al Pubblico Ministero e alla Questura di Genova.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Genova, il 9 maggio 2017

IL GIUDICE

(dott.ssa Antonella Dragotto)

Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 51c45b0805f485a67991fb6cee8aca5b - Firmato Da: DRAGOTTO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7449abeb9e69ef1ea072ef8113223a4



